

POLIZZA N. 2346096 Cod. ramo 8154 Cod. Agenzia 042 / 000 Cod. Produttore AG

CONTRAENTE D & D DI D'AGNESE ANDREA & C. S.A.S. Cod. NE1245655

VIA PIETRO MASCAGNI 50 56038 PONSACCO PI I

Cod. Fisc. 01149490508

BENEFICIARIO REGIONE TOSCANA Cod. NE1425065

VIA DI NOVOLI N. 26 50127 FIRENZE FI I

Cod. Fisc. 01386030488

CAUSALE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO/TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 240.167,40 diconsi DUECENTOQUARANTAMILACENTOSESSANTASETTE/40#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 12 Mesi 0 Giorni 0 Dal 08/03/2022 Al 08/03/2034 Fraz. /// Val. EUR 1.936,27 Cambio

Table with 8 columns: Premio netto, Accessori, Diritti, t.d., Imposte, Totale. Values: Eur 6.289,29, Eur 628,93, Eur 0,00, Eur 864,78, Eur 7.783,00

PROROGHE EVENTUALI a partire dal

Table with 6 columns: Premio netto, Accessori, Diritti, t.d., Imposte, Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 08/03/2022

IL GARANTE Conface S.A. Agenzia di Roma 1 Via Terenzio 35 00193 Roma Tel. 06.97747441 Fax 06.97747441

IL CONTRAENTE D & D di D'Agnesse A. & C. sas Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50 56038 PONSACCO (PI) Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina Partita IVA 01149490508

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVA n. 41/2018.

IL CONTRAENTE D & D di D'Agnesse A. & C. sas Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50 56038 PONSACCO (PI) Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina Partita IVA 01149490508

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 7.783,00 è stato incassato il

L'ESATTORE AG BROKER RISCHI SPECIALI s.a.s. di Finicucci Ermanno & C. Amministratore

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1. PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

D & D
D'AGENCE A & C. SAS
3088 FORNACIO (PI)
Sede Leg. Via P. Matteotti, 20
00187 ROMA
Tel. +39 06 4949252

D & D
D'AGENCE A & C. SAS
3088 FORNACIO (PI)
Sede Leg. Via P. Matteotti, 20
00187 ROMA
Tel. +39 06 4949252





**Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di
stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti**

Premesso

- che la Ditta D&D di D'Agnesse Andrea & C. S.a.s. domiciliata in Via P. Mascagni n. 50 Ponsacco - (PI) – C.F. 01149490508 (denominata in seguito **AZIENDA STIPULANTE**) autorizzata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 17473 DEL 08/10/2021 alla gestione dell'impianto IPPC, Codice 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti nel Comune di Cascina.

- che il mantenimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione (**Ente garantito**), comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata **Società**), in persona del sottoscritto Sig. Niccolò Guglielmo Serafini Pozzi nato a Roma il 03/08/1959 in qualità di AGENTE PROCURATORE con la presente polizza, alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 240.167,40 (EURO DUECENTOQUARANTAMILACENTOSESSANTASETTE/40=) a garanzia di quanto precisato nella premessa..

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE
Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria si intende fino al 08/03/2032. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 08/03/2034. Prima del 08/03/2032 il contraente, qualora intenda proseguire l'attività fino al termine di durata dell'autorizzazione, si impegna a prestare nuova garanzia fino al 08/10/2037, fermo restando che il mancato rinnovo da parte del fideiussore non comporterà di per sé l'automatica escussione della garanzia stessa.

Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ST. N. 10461325

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio"

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Emessa in ROMA il 08-03-2022

L'AZIENDA STIPULANTE
D & D
 di D'Agnesse A. & C. sas
 Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50
 56038 PONSACCO (PI)
 Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina
 Partita IVA 01149490508




LA SOCIETÀ
Coface S.A.
 Agenzia di Roma 1
 Via Terenziano 37 - 00197 Roma
 Tel. 06.97747441 - Fax 06.97747441



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti: Art. 1 – Durata della polizza; Art. 3 – Pagamento del risarcimento; Art. 6 – Foro competente; Art. 8 - Rivalsa; Art. 9 - Deposito cautelativo; Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE
D & D
 di D'Agnesse A. & C. sas
 Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50
 56038 PONSACCO (PI)
 Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina
 Partita IVA 01149490508



LA SOCIETÀ
Coface S.A.
 Agenzia di Roma 1
 Via Terenziano 37 - 00197 Roma
 Tel. 06.97747441 - Fax 06.97747441



ST. N. 10461325

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text block, possibly a paragraph or section header.

Faint, illegible text block, possibly a paragraph or section header.

Faint, illegible text block, possibly a paragraph or section header.

Faint, illegible text block, possibly a paragraph or section header.

Faint, illegible text block, possibly a paragraph or section header.

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Faint signature and stamp on the left side of the page.

Faint signature and stamp on the right side of the page.

Faint signature and stamp on the left side of the page.

Faint signature and stamp on the right side of the page.

Faint, illegible text block at the bottom of the page.

Faint, illegible text block at the bottom of the page.

Seguito polizza n. 2346096

Le condizioni che seguono costituiscono parte integrante della polizza n. 2346096 stipulata nell'interesse di D & D DI D'AGNESE ANDREA & C. S.A.S. ed a favore della Regione Toscana

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVE CONVENUTE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' GARANTE ED IL CONTRAENTE

Art. 1 - Rapporto con le Condizioni contenute nel testo di polizza - Durata – Poiché la polizza contiene una sezione denominata 'Rapporti con l'Azienda stipulante' predisposta dal BENEFICIARIO, si integrano di seguito tali condizioni con l'avvertenza che in caso di contrasto, prevarranno su quelle le condizioni che seguono. La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. **In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito al GARANTE. In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.**

Art. 2 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio – Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 5, la dichiarazione stessa non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 3 – Informativa – Il CONTRAENTE riconosce al GARANTE il diritto di chiedere al BENEFICIARIO notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si **impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.**

Art. 4 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata – Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
- g. inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza;
- h. mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente e anche di uno solo degli eventuali coobbligati. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

ST. N. 10461325

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Art. 5 – Disciplina delle somme versate – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi di legge o di contratto il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso – Il Garante potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il GARANTE non è tuttavia tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – Surroga – Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo nonché terzi comunque obbligati alle prestazioni garantite.

Art. 8 – Protezione dei dati personali - Il Garante si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo <https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR>

Art. 9 – Anticorruzione - Le Parti dichiarano e garantiscono: **di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo.**

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di **recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.**

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società.

In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Seguito polizza n. 2346096

Art. 10 – Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. **In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.**

Art. 11 – Comunicazioni – Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR /PEC alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Foro Competente – Per eventuali controversie è competente, a scelta di parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE

Emessa in ROMA il 08-03-2022

IL CONTRAENTE

D & D
 di D'Agnesse A. & C. sas
 Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50
 56038 PONSACCO (PI)
 Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina
 Partita IVA 01149490508



IL GARANTE

Coface S.A.
 Agenzia di Roma 1
 Via Terenzio, 35 - 00193 Roma
 Tel. 06.97747431 Fax 06.97747441




Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 – Contrasto tra le clausole, prevalenza - Durata – Premio comunque acquisito alla Società; Art. 2 –, Liberazione dell'obbligo di pagamento del premio; Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni; Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni; Art. 6 –Regresso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse; Art. 9 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso della Società – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni; Art.10 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà della Società di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento; Ar.11 – Comunicazioni; Art.12 – Foro Competente .

IL CONTRAENTE

D & D
 di D'Agnesse A. & C. sas
 Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50
 56038 PONSACCO (PI)
 Sede Imp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina
 Partita IVA 01149490508



ST. N. 10461325

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Faded text at the top of the page, likely containing introductory information or a header section.

Faded text in the middle section of the page, possibly detailing terms or conditions.

Faded text in the lower middle section of the page.

Faded text at the bottom of the page, likely containing contact information or a footer.

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILI

Stampa stampante
Via Tevere, 101/102
00187 Roma

D & D
D'Agostini A. & C. spa
Spazio Blu, Via P. Massimo, 30
00187 Roma
Partita IVA 014849092

D & D
D'Agostini A. & C. spa
Spazio Blu, Via P. Massimo, 30
00187 Roma
Partita IVA 014849092